



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI  
CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

**Autorizzazione all'organismo denominato "Istituto Nord Est Qualità" ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Pecorino Sardo", registrata in ambito Unione europea.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Vista** la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**Visto** il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

**Visto** il Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta "Pecorino Sardo";

**Visti** gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

**Vista** la legge 21 dicembre 1999 n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

**Visto** il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate, che, d'intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;

**Visto** il decreto ministeriale del 12 marzo 2015 n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013 n. 105, "Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135" e successive modifiche;

**Visto** il decreto ministeriale del 13 febbraio 2014 n. 1622 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf;

**Visto** il D.P.C.M. 7 agosto 2017, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI  
CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

**Visto** il decreto prot. n. 25296 del 23 dicembre 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale l'organismo denominato "Istituto Nord Est Qualità - INEQ", con sede in San Daniele del Friuli (UD), Via Rodeano n. 71, è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Pecorino Sardo";

**Vista** la comunicazione del 19 ottobre 2017, con la quale il "Consorzio per la Tutela del Formaggio Pecorino Sardo DOP", conferma l'Istituto Nord Est Qualità, quale struttura di controllo della denominazione di origine protetta "Pecorino Sardo";

**Considerato** che il piano dei controlli ed il tariffario, predisposti da "Istituto Nord Est Qualità - INEQ" ed approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, risultano tuttora applicabili;

**Considerato** che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, per la denominazione di origine protetta "Pecorino Sardo".

**D E C R E T A**

**Articolo 1  
(Autorizzazione)**

1. L'organismo denominato "Istituto Nord Est Qualità - INEQ", con sede in San Daniele del Friuli (UD), Via Rodeano n. 71, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta "Pecorino Sardo", registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996.

**Articolo 2  
(Modifiche strutturali e organizzazione)**

1. "Istituto Nord Est Qualità - INEQ" non può modificare la propria denominazione, la compagine sociale e lo statuto, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. "Istituto Nord Est Qualità - INEQ" sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario, la documentazione di sistema, il personale ispettivo e la composizione degli organi collegiali;

3. Le variazioni indicate al comma precedente sono approvate dall'Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI  
CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

**Articolo 3  
(Durata del provvedimento)**

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata triennale e decorre dal 24 novembre 2017.
2. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999 n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare "Istituto Nord Est Qualità - INEQ" o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999 n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta.
3. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione "Istituto Nord Est Qualità - INEQ" è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
4. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "Istituto Nord Est Qualità - INEQ" resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999 n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

**Articolo 4  
(Vigilanza)**

"Istituto Nord Est Qualità - INEQ" è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999 n. 526.

**Articolo 5  
(Obblighi di comunicazione)**

1. "Istituto Nord Est Qualità - INEQ" comunica semestralmente in forma telematica, al Dipartimento dell'Ispektorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alla Regione competente le quantità di prodotto certificate;
2. "Istituto Nord Est Qualità - INEQ" trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta "Pecorino Sardo" a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.
3. "Istituto Nord Est Qualità - INEQ" è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015 n. 271.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI  
CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

**Articolo 6**  
**(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)**

L'inosservanza, da parte di "Istituto Nord Est Qualità - INEQ" delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il Direttore Generale  
Dott. Roberto Tomasello  
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)